

BOZZA CONTRATTO

Servizio di spazzamento ed altri servizi collaterali riservato a cooperative di tipo B – CIG 5357226ABD – convenzione, di cui all'art. 5 della legge n. 381/91, finalizzata a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.

L'anno 2013, il giorno, del mese di presso la sede dell'ACSEL S.p.A. via delle Chiuse, 21 Sant'Ambrogio di Torino

TRA

ACSEL S.p.A., con sede legale in Sant'Ambrogio di Torino Via delle Chiuse 21, codice fiscale e p. IVA n 08876820013, rappresentato da Paolo Borbon in qualità di Amministratore delegato all'uopo autorizzato, in forza dello Statuto Sociale,

E

....., avente sede legale in, via, n, c.f. p.IVA, iscritta all'albo regionale con P.G.R., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, nato ail, all'uopo autorizzata in forza dello Statuto Sociale,

VISTI gli artt. 4, 5 e 9 della legge n. 381/91;

VISTI gli artt. 10, 11 e 13 della L.R. n. 18/94;

PREMESSO

che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione l'ACSEL si propone i seguenti obiettivi:

- "contribuire a perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed integrazione sociale, creando opportunità di lavoro per persone svantaggiate" (art. 1 L. 381/91)
- effettuare il servizio di spazzamento nei Comuni della Bassa Valle Susa nella prospettiva di creare nuove opportunità occupazionali per persone svantaggiate, in coerenza con il "PROGETTO SOCIALE", predisposto dalla Cooperativa sociale, agli atti della società

ALLEGATO B

- che la Cooperativa è stata individuata a seguito di procedura di acquisizione in economia ex art. 125 d.l.vo 12/04/2006 attuata in conformità al Regolamento dell'ACSEL S.p.A.
- che permangono le condizioni per l'iscrizione all'albo regionale ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311- 37230 del 26 luglio 1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
- che nell'ambito del perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge diverse attività compresa quella oggetto della presente convenzione;
- che la Cooperativa sociale è dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale, consistente in attrezzatura, macchinari e tecnologie per lo svolgimento del servizio in oggetto, ed organizzazione del lavoro con personale qualificato anche per il sostegno alle persone svantaggiate;
- che le persone svantaggiate che verranno impiegate costituiscono il del totale dei lavoratori utilizzati nel servizio, per l'esecuzione della quale è previsto un monte ore settimanale medio di ore, di cui ore (.....%) lavorate dalle suindicate persone svantaggiate;
- che per le finalità di cui alla presente convenzione sono stati redatti in collaborazione con i competenti servizi n progetti ai sensi del comma 3^a, art. 13, L.R. n. 18/94;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

L'ACSEL affida alla Cooperativa sociale l'incarico di effettuare i servizi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di spazzamento manuale oltre agli interventi dettagliatamente descritti nelle modalità di effettuazione nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle schede tecniche allegate alla presente convenzione.

Art. 2 Finalità, obiettivi e risultati attesi

Le parti convengono e condividono che finalità, obiettivi e risultati attesi in riferimento alla creazione di opportunità occupazionali per soggetti svantaggiati, sono quelle

ALLEGATO B

espresse nel documento "Progetto Sociale", facente parte integrale della convenzione anche se non materialmente allegato.

Art. 3 Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

Nel servizio sono impiegati n. lavoratori di cui n..... persone svantaggiate che presteranno la loro opera secondo le seguenti modalità:

| Addetti | Tipologia di svantaggio | Livello | Monte Ore settimanale | Mansione |
|---------|-------------------------|---------|-----------------------|----------|
| | L.381/91 | | | |
| | Reg. CE N. 800/2008 | | | |

Il servizio verrà svolto secondo le modalità stabilite dalla Cooperativa sociale, garantendo lo svolgimento dell'attività mediante i propri lavoratori che posseggono una preparazione qualificata e che saranno seguiti dai responsabili amministrativi e, ove necessario, da consulenti esterni di sicura esperienza ed affidamento i quali potranno concorrere con il referente dell'ACSEL S.p.A. nella reciproca collaborazione, al fine di ottimizzare il servizio in conformità agli standard, anche in qualità, del committente.

La Cooperativa sociale dovrà fornire ai propri lavoratori impiegati nel servizio tutti i materiali, attrezzature, prodotti necessari all'espletamento del servizio, nonché l'abbigliamento antinfortunistico a protezione degli operatori, come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare al personale impiegato nel servizio oggetto della presente convenzione.

Art.4 Personale

Alla convenzione è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, impegnato nel servizio, e in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente la Cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

ALLEGATO B

Le modalità per la sostituzione del personale, che deve possedere i medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi, saranno attuate in modo tale da garantire la continuità del servizio.

I volontari impiegati a supporto sono n ; gli obiettori di coscienza sono n

Nel caso si verifichino variazioni la Cooperativa trasmette entro 15 giorni l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

L'ACSEL mette a disposizione il sig.con la funzione di verifica della qualità del servizio e dell'effettuazione di quanto richiesto nel capitolato di appalto.

L'ACSEL si impegna a comunicare alla Cooperativa tempestivamente le eventuali variazioni relative al punto precedente.

Art.5 Responsabili tecnici e coordinatori delle attività

Il responsabile tecnico della Cooperativa è; il coordinamento tecnico operativo è affidato

Art.6 Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale.

In ottemperanza a quanto stabilito all'art.9, comma 2^a, della legge 8.11.1991 n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare il contratto di lavoro
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'ACSEL o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art.7 Lavoratori svantaggiati.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della Cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta della stazione appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.

E' fatto obbligo alla Cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.

Art.8 Verifiche periodiche e controlli.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ACSEL si riserva la facoltà di eseguire verifiche e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla cooperativa del progetto individuale, di cui al precedente art.7 e che sono preposti a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica di cui trattasi secondo periodicità annuale o su richiesta dell'ACSEL.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

Il referente dell'ACSEL incaricato del controllo e alla vigilanza èLa stazione appaltante comunica entro 30 giorni l'eventuale sostituzione del predetto referente.

Art. 9 Corrispettivo e modalità di pagamento.

L'ACSEL si impegna ad erogare per il servizio oggetto della presente convenzione il corrispettivo stabilito in €/anno, più IVA di cui per oneri della sicurezza, da corrispondere alla cooperativa in rate mensili posticipate a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il pagamento avverrà 60 giorni f.m.d.f. previa verifica del regolare svolgimento del servizio, verifica della regolarità contributiva e verifica presso il concessionario di riscossione dell'insussistenza dei debiti dell'appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza del presente contratto nonché previa presentazione della dichiarazione, sottoscritta dai dipendenti adibiti alla esecuzione del presente contratto e dal legale rappresentante, di aver ricevuto per intero la retribuzione contrattuale loro dovuta.

La cooperativa s'impegna a riconoscere all'ACSEL un importo di €/mese 250,00 per poter utilizzare come deposito mezzi il cortile sito in via delle Chiuse 21 a Sant'Ambrogio.

Art. 10 Inadempienze e cause risolutive

Oltre a quanto previsto dall'art.6. della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:

- in caso di grave inadempimento da parte della cooperativa;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della cooperativa e del fatto non sia stato informato l'ACSEL e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'albo delle cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento;
- per le motivazioni riportate nel capitolato.

Dell'avvenuta risoluzione é data notizia a cura dell'ACSEL all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 11 Penalità

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della cooperativa o dei suoi soci o dipendenti e a seguito di un primo richiamo fatto dall'ACSEL con raccomandata, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità secondo le modalità e gli importi previsti dal contratto.

Art. 12 Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Torino

Art. 13 Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla prima richiesta d'intervento avvenuta il fino al

Art.14 Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e con il Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva pari ad Euro
(.....) nella forma della garanzia fidejussoria rilasciata dacon
numero e validità fino a quanto previsto dall'art. 2 dello schema Tipo

ALLEGATO B

1.2 di cui d.m. 123/2004,(e validità fino al giorno di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato), a mani del Committente che prevede il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 giorni e a semplice richiesta scritta del Committente, la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, Il comma, c.c..

La polizza sarà restituita solamente al termine dell'esecuzione del contratto, previa verifica e/o collaudo positivi da parte della ACSEL ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.15 Assicurazione e manleva

l'Appaltatore ha consegnato al Committente copia di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Tale polizza avente è stata rilasciata da, con validità fino al e massimale per sinistro pari a Euro

Art.16 Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 17 Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa. La registrazione avverrà in caso d'uso.

ALLEGATO B

Sono parte integrante della convenzione anche se non materialmente allegati il Capitolato speciale di appalto e schede allegate, il progetto sociale e l'elenco del personale impegnato nel servizio.

Per la

Il legale rappresentante

Per ACSEL S.p.A

L'Amministratore Delegato: